

Copia ufficio

R. UNIVERSITÀ PISA
№ 02910 - 0.XI.44
Pos. 1

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Roma 14.9.1944

Direzione Generale
dell'Istruzione Superiore

Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti
d'Istruzione superiore

e per conoscenza:

Div. II Pos. 20 P.G.
Prot. n. 690 Uff.

All'Alto Commissario per la Sicilia
All'Alto Commissario per la Sardegna

OGGETTO: Esami dell'anno accademico 1943-44 ed iscrizioni alle Università ed agli Istituti d'istruzione superiore per l'anno accademico 1944-45.

1 - Per gli esami della sessione autunnale o della ritardata sessione estiva dell'anno 1943-44 confermo le disposizioni emanate con la circolare 1° luglio n. 1149-III.b.l., con le seguenti varianti:

a) Gli studenti, di cui al paragrafo 1 e 2 della stessa, possono presentarsi a sostenere esami in Università diversa dalla propria, nella quale non funziona il corso di laurea cui sono iscritti, oltre che nelle materie comuni, anche in materie affini, semprechè, s'intende, sia possibile formare le relative Commissioni esaminatrici;

b) tenuto conto della circostanza che nei territori liberati dal 1° giugno 1944 la vita universitaria non ha potuto per la situazione politica e militare svolgersi in modo da consentire agli studenti, ivi residenti, di preparare una tesi scritta di laurea, consento, in deroga al paragrafo 11 della circolare predetta, che essi indistintamente possono sostituire alla scritta la dissertazione orale su di un tema assegnato dieci giorni prima della Commissione esaminatrice; ferma la limitazione stabilita per i laureandi in ingegneria o in architettura, i quali dovranno presentare gli elementi preparatori di un progetto, su cui verterà la discussione orale. La concessione non spetta per l'esame di laurea o diploma nelle scuole di perfezionamento o di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali. Nei semplici esami, invece, di profitto non avrà più luogo la sostituzione delle prove scritte con prove orali.

2 - Per le immatricolazioni e le iscrizioni per l'anno 1944-45 il termine per la presentazione delle domande è stabilito al 31 dicembre 1944, salvo quanto è disposto più oltre per le immatricolazioni alla Facoltà di magistero.

Gli studenti i quali dimostrino di non aver potuto, per esserne stati impediti dalla situazione politica verificatasi dopo l'8 settembre 1943, chiedere, a tempo debito, pur essendo provvisti dei necessari titoli di studio, la immatricolazione o la iscrizione ad anno successivo per l'anno accademico 1943-44, saranno immatricolati o iscritti con effetto da tale anno. Tale concessione spetta anche ai

prigionieri di guerra, agli internati da parte del nemico o del cessato regime ed ai colpiti dalle disposizioni razziali.

Per l'ammissione alla Facoltà di magistero valgono le disposizioni di cui agli articoli 17 e seguenti del Regolamento 4 agosto 1938, n. 1269, con la variante che il termine per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di concorso è fissato al 10 novembre e quello per la prova scritta di cultura generale al 23 novembre 1944.

Per l'iscrizione ad anno di corso successivo al primo gli studenti possono:

a) rimanere presso le loro Università ed Istituti, ed in questa ipotesi dovranno seguire i corsi di lezione e di esercitazione nei modi e con gli adattamenti che saranno disposti dalle Autorità accademiche;

b) trasferirsi in Università e Istituti di altre sedi, secondo le norme comuni vigenti in materia;

c) iscriversi, provvisoriamente, senza un vero e proprio trasferimento presso Facoltà corrispondenti o affini di Università e Istituti diversi da quelli di origine. Di questa concessione potranno giovare soltanto gli studenti "sfollati" dalle città sedi dei loro Atenei, che dimostrino di trovarsi nella impossibilità di farvi ritorno. Tale iscrizione provvisoria diverrà definitiva soltanto quando sarà possibile accertare la esatta posizione scolastica dell'interessato. - Le tasse, soprattasse e contributi saranno corrisposti da tali studenti sfollati alle Università e Istituti, presso i quali ottengano la provvisoria iscrizione.

Rimangono in vigore - con gli opportuni spostamenti di date - tutte le disposizioni emanate in favore degli studenti in servizio militare ed equiparati, stabilite con la circolare 13 agosto 1942, n. 2776.

Le facilitazioni concesse dalla presente circolare non si applicano ai laureati e diplomati che si iscrivano o siano già iscritti per il conseguimento di altra laurea o diploma.

Quanto agli studenti che, data la situazione del momento, si trovino nella impossibilità di esibire i documenti prescritti a corredo delle domande di immatricolazione, di iscrizione e di trasferimento, si applicheranno le disposizioni del R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 47.

Le stesse norme, per ragioni di analogia saranno applicate per la iscrizione ad anni di corso successivi al primo di studenti sfollati che si avvalgano della agevolazione loro concessa di iscriversi provvisoriamente a Facoltà di altri Atenei.

Allo scopo di ristabilire al più presto possibile la normalità nella vita universitaria, consento che in qualsiasi periodo dell'anno accademico lo studente possa rientrare alla sua Università o Istituzione d'istruzione superiore di provenienza.

Le Università e gli Istituti provvederanno, d'urgenza, alla
regolarizzazione della sua carriera scolastica e alla ripartizio-
ne secondo le norme comuni delle tasse, soprattasse e contributi.
Gradirei un cenno di ricevuta, e di adempimento.

IL MINISTRO
De Ruggiero

Per ricevuta

Dr. Formica: *Zmn*
Dr. F. Rabei: *Francesco Rabei*
Maffii: *Maffii*
Mastucci: *Alessandro*
Giannoni: *AG*